

TESTO UNICO PROVINCIALE SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

(omissis)

Art. 85 ter

Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni

1. In attuazione dell'articolo 184 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e fermo restando il rispetto della normativa statale di attuazione del medesimo articolo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 85 bis - relative alle attività di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione complessiva non superi i 6.000 metri cubi quantificati in sede di progetto, anche se contengono materiali solidi estranei di origine antropica frammisti al terreno in misura non superiore al 2 per cento in volume - secondo quanto previsto da questo articolo. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alla presentazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 88.

2. Le autorizzazioni impongono il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) sono osservati i presupposti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo indicati dal paragrafo 2, punti 2.1 e 2.3, primo periodo, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale 11 maggio 2012, n. 896, recante "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo e per l'utilizzo dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonché dei residui derivanti dalle relative attività di lavorazione, ivi compresi i limi";
- b) sono effettuate indagini analitiche sui campioni tal quali, mediante sondaggio o in fase di scavo, con le modalità individuate dal paragrafo 6, punti 6.1 e 6.2, primo periodo, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 2012; le certificazioni analitiche e tecniche hanno validità massima di un anno;
- c) il campionamento è conforme a quanto prescritto dal paragrafo 9 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 2012. Se le operazioni di campionamento finalizzate alle verifiche ambientali, tecniche e merceologiche sono effettuate sul materiale in banco, la presa in carico del rifiuto sul registro previsto dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da parte del titolare dell'autorizzazione, è effettuata al momento delle operazioni di scavo;
- d) il titolare dell'autorizzazione verifica la compatibilità ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato, in relazione al successivo utilizzo nell'impianto o nel sito di destinazione prescelto;
- e) prima del trasporto fuori dal cantiere, il titolare dell'autorizzazione comunica all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al comune in cui si trova il sito di scavo e al comune in cui si trova il sito di destinazione la sussistenza delle condizioni e dei requisiti ambientali e tecnici indicati alla lettera d); la comunicazione determina la cessazione della qualifica di rifiuto ⁽¹⁾.

(omissis)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 27 marzo 2013, n. 4.